



Provincia di Ravenna

SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART.1.12 DEL PIANO DELL'ARENILE PER
LA DELOCALIZZAZIONE DI DUE CAPANNI BALNEARI INSISTENTI SU AREA
MARGINALE E/O DEGRADATA IN UN TRATTO ANTISTANTE DI SPIAGGIA
LIBERA COMPRESA FRA IL BAGNO JAMAICA E IL CIRCOLO NAUTICO A LIDO
DI CLASSE

ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 17.08.2015 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2015/0068963 del 17.08.2015 (classificazione 07-04-04 2015/11/0) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano di recupero adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 192 del 12.05.2015 ;

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011.

CHE il Comune di Ravenna è dotato di "Piano dell'Arenile" approvato dal C.C. con delibera n.123211/202 del 21.12.2009, attualmente in regime di salvaguardia, così come previsto dall'art.12 della L.R. 20/2000 e smi, a seguito dell'adozione del "POC dell'Arenile 2015" con delibera di C.C. PG 99757 PV 76 del 16.07.2015.

CHE lo strumento urbanistico in esame risulta completo e regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

CONSTATATO:

Il presente piano di recupero riguarda la delocalizzazione di due capanni balneari siti a Lido di Classe da un'area marginale e degradata posta in prossimità di un corpo dunoso con elementi di naturalità posto tra il Bagno Go-Go , Bagno Jamaica e Circolo Nautico, ad un tratto di spiaggia libera compreso tra il Bagno Jamaica e il Circolo Nautico.

I capanni attualmente si trovano in una situazione di non conformità al Piano dell'Arenile vigente e pertanto si applica quanto previsto dal Piano dell'Arenile stesso in materia di delocalizzazione di cui all'art.1.12.

La delibera di adozione del piano di recupero in oggetto dichiara che si attua in conformità all'art.1.12 c.3 del Piano dell'arenile vigente in particolare:

- Riguarda tutti i capanni presenti sulla singola componente;
- Prevede la delocalizzazione degli stessi in spiaggia libera;
- Rispetta le seguenti prescrizioni:
 - o Distanza minima dai confini e dalle concessioni 3,00 m e 10,00 m dal piede della duna
 - o Tipologia costruttiva come da art.1.4.7 (Capanni balneari T.9)
 - o Rispetto dell'allineamento delle strutture precarie fisse (Asf)
 - o Con riferimento alla tipologia costruttiva 1.4.7 la superficie ammessa di 6,00 mq è stata incrementata sino a 7,50 mq (inferiore al 30% in conformità a quanto definito all'art.1.12 c.3) senza prevedere pavimentazioni fisse e recinzioni.

All'interno dell'area marginale e del corpo dunoso adiacente non vi sono altri manufatti dunque la demolizione e ricostruzione in altro sito dei capanni lascerà la duna completamente libera da elementi esterni artificiali consentendone la conservazioni delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche tipiche e la spontanea rinaturalizzazione.

I capanni ottemperano alle misure scritte nella norma e saranno quindi di mq 7,50 con una dimensione di m 3,00x2,50 con altezza pari a 2,50 m tutti in legno e con il colmo del tetto rivolto verso il mare.

L'ancoraggio al suolo avverrà tramite traversine in legno infisse nella sabbia sulle quali verrà fissato il capanno, non sono quindi previste fondazioni. I capanni sono del tutto privi di impianti.

In occasione della Conferenza di servizi del giorno 5.12.2013 sono stati invitati, così come risulta dal verbale, i seguenti soggetti ambientalmente competenti : ARPA, AUSL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE.

Con riferimento alla conformità del presente Piano di Recupero al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, si rileva che l'area in oggetto è interessata dalla tutela di cui all'art.3.20d "*Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica*" nonchè alle disposizioni di cui all'art.3.13 "*Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile*".

Art 3.20d per le quali le norme al comma 11 specificano che "Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

Inoltre la stessa area è interessata dalla 3.13 che al comma 4 dispongono che:

4.(D) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei piani degli arenili, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.9/2004. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:

- a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;*
- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;*
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;*
- d. il contenimento delle altezze dei manufatti.*

... "

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

ARPA Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna ha espresso il seguente parere:

"Vista la richiesta di cui all'oggetto, esaminata la documentazione in essa allegata, a parere di questa Agenzia non si ravvisano elementi ostativi ai Piani di cui all'oggetto. I rifiuti prodotti nelle

operazioni di demolizione/ricostruzione dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente sulla raccolta e conferimento degli stessi".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica **dell'AUSL di Ravenna** ha espresso parere favorevole (Prot. n.5486 del 27.01.2014) alla seguente condizione:

"I capanni in cui vi sia presenza di materiali contenenti amianto dovranno essere rimossi solo dopo aver ottemperato alle norme e leggi vigenti in materia: L.27/03/1992 n.257 e DM 06/09/1994."

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO.

Il Settore Ambiente e Territorio della Provincia ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Si prescrive che gli interventi previsti debbano salvaguardare la totale integrità degli apparati dunosi sia fissati da vegetazione che mobili.

Il presente parere non esime inoltre dall'obbligo del rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano di recupero in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

CHE la responsabilità rispetto alla conformità alle leggi vigenti, ivi compresa la recente Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" in ordine alle procedure ed ai contenuti degli strumenti attuativi è di esclusiva competenza comunale;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000 e s. m. e i., in ordine al "Piano di Recupero ai sensi dell'art.12 del piano dell'arenile per la delocalizzazione di due capanni balneari insistenti su area marginale e/o degradata in un tratto antistante di spiaggia libera compresa fra il Bagno Jamaica e il Circolo Nautico a Lido di Classe" del Comune di Ravenna adottato dalla Giunta Comunale di Ravenna con deliberazione n.192 del 12.05.2015 e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, non vengono formulate osservazioni.

CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base del rapporto preliminare Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dal Comune di Ravenna e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze

ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, vengano formulate i rilievi riportati al punto b) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Geom. Valeria Biggio)